

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La mancata o generica contestazione vincola il giudice a ritenere accertato il fatto in via definitiva

In materia di lavoro e conteggi, la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sè, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.

Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza del 26.11.2013

...omissis...

Orbene, sul punto occorre richiamare i principi generali in tema di prova dell'inadempimento o inesatto adempimento. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, in tema di prova dell'inadempimento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento; anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul

debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (si veda Cass., Sez. Un., n. 13533/2001, e da ultimo Cass. n. 13674/2006).

Orbene, applicando tali principi alla fattispecie che ci occupa, avendo il lavoratore istante allegato l'inesatto adempimento da parte del datore di lavoro in ordine alla corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso per lavoro ordinario, 13[^] mensilità, ferie, permessi, indennità di mancato preavviso, t.f.r., retribuzione di agosto 1997, assegno nucleo familiare 1997, incombe sulla società convenuta l'onere della prova di aver esattamente adempiuto tale obbligazione su di essa gravante. Nel caso di specie, anche in presenza delle riferite risultanze peritali grafologiche, il datore di lavoro non ha fornito alcuna prova in ordine all'avvenuto esatto pagamento per i titoli sopra indicati, né ha contestato specificamente i conteggi formulati dalla ricorrente, relativamente a tali voci.

Orbene, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (si veda Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, da ultimo, Cass. n. 945/2006). Ne deriva che, nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia contestazione sui conteggi in relazione alle voci più avanti indicate, essi vanno accreditati al presente giudizio in relazione alla quantificazione della somma dovuta per tali titoli.

Non avendo, quindi, il convenuto fornito la prova dell'esatto pagamento, il ricorrente dev'essere, dunque, ritenuto creditore a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario svolto nel periodo agosto 1995 - luglio 1996, della somma complessiva di L. 26.246.654 (ossia, come risulta dai conteggi allegati, L. 1.964.405 per il mese di agosto 1995, L. 2.004.795 per i mesi settembre 1995 - dicembre 1995, L. 2.004.795 a titolo di 13[^] 1995, L. 2.036.895 per i mesi gennaio 1996 - luglio 1996), alla stregua del trattamento economico e normativo pertinente all'inquadramento contrattuale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte (5 livello, di cui alla classificazione del personale prevista dal CCNL di categoria).

Dall'indicato importo va detratto quanto la ricorrente deduce di aver percepito (anche in presenza delle accertate firme apocrife sulle buste paga di cui all'elaborato peritale in atti), ossia L. 1.050.000 mensili per il periodo agosto 1995 - dicembre 1995 e di L. 695.000 a titolo di 13[^] 1995 (per un importo complessivo di L. 5.945.000), nonché L. 1.050.000 mensili per il periodo gennaio - luglio 1996 (per la somma totale di L. 7.350.000).

Sicchè detraendo dalla somma complessivamente dovuta alla stregua degli

allegati conteggi che, per queste voci, vanno integralmente recepiti in quanto sforniti di contestazione, L. 26.246.645, gli importi percepiti (L. 5.945.000 + L.7.350.000), la ricorrente risulta creditrice della cifra di L. 12.951.645, a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario svolto e 13[^] mensilità per il periodo agosto 1995 - luglio 1996.

Il capo di domanda relativo alle ferie e permessi, va rigettato per difetto di allegazione e prova del fatto costitutivo del corrispondente diritto, infatti non può ritenersi chiaramente accertato, sotto quest'ultimo profilo, sempre sulla base delle suesposte risultanze istruttorie, sul punto assolutamente inconsistenti, che il ricorrente abbia lavorato senza godere di ferie o permessi (i cui giorni non sono stati neppure allegati), ovvero di averne goduto in misura inferiore al dovuto.

Analogamente, il capo di domanda avente ad oggetto l'indennità di mancato preavviso va rigettato per assoluto difetto di prova del fatto costitutivo del corrispondente diritto. Infatti, come noto, incombe alla parte che domanda in giudizio l'indennità di mancato preavviso, l'onere della prova dei relativi fatti costitutivi, ossia dell'unilaterale recesso (rispettivamente licenziamento o dimissioni) della controparte e dell'omissione da parte di quest'ultima della comunicazione, nel termine e nei modi prescritti, della volontà di troncare il rapporto (si veda, ex plurimis Cass. n. 5345/1987), ma, nel presente giudizio, tale prova non è stata in alcun modo fornita dal ricorrente.

Quanto alla mensilità di agosto 1997, 13[^] relativa al 1997, al t.f.r., dagli atti risulta che nel dicembre 1997 è stata corrisposta alla ricorrente, nell'ambito di altro giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento intimato all'istante dalla società odierna resistente, la somma di L. 12.000.000 a titolo di t.f.r., mensilità Agosto 1997, ratei di 13[^] mensilità, ferie '97 richieste anche nel presente giudizio (cfr. verbale udienza del 10.12.1997, all. sub doc. n. 6 fascicolo parte resistente). Del resto, dalla documentazione prodotta risulta che l'istante ha accettato tale somma "per i titoli indicati", né tale circostanza è stata smentita nel presente giudizio. Pertanto, onde evitare un'illegittima locupletazione di somme a titolo di t.f.r., mensilità Agosto 1997, ratei di 13[^] mensilità e ferie 97, i relativi capi di domanda oggi vanno rigettati. Né si può ritenere che vada corrisposta alcuna soma aggiuntiva a titolo di t.f.r. sulla base dell'asserito lavoro straordinario, perchè esso risulta del tutto sfornito di prova nella presente procedura. L'unica voce che sfugge alla corresponsione effettuata nel dicembre 1997, in quanto non espressamente menzionata ed accettata, e che viene richiesta in questa sede, è l'importo di L. 210.000 a titolo di assegno nucleo familiare agosto 1997 che, pertanto, deve essere posta a carico della società resistente.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, considerati prescritti tutti i crediti eventualmente sorti in favore della ricorrente fino all' 1.8.1995, la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dev'essere condannata a pagare, in favore dell'istante, la somma complessiva di L. 13.161.645, da convertirsi in Euro, a titolo di differenze retributive per il lavoro svolto, 13[^] mensilità relativamente al periodo non prescritto (agosto 1995 - luglio 1996) nonché assegno nucleo familiare per l'anno 1997, siccome analiticamente calcolati nel prospetto contabile allegato al ricorso, che deve stimarsi, con le suesposte rettifiche, assolutamente immune da vizi e deve intendersi integralmente recepito quanto ai suesposti titoli; il ricorso nel resto va respinto.

Sui singoli importi come sopra calcolati la convenuta dev'essere condannata altresì a pagare al ricorrente la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato reviviscente disposto degli artt.429 c.p.c. e dell'art. 150, disp. att., c.p.c., (alla luce di C. cost. n. 459/2000), l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal dì di maturazione dei singoli crediti fino al momento del saldo. La domanda, nel resto, va rigettata.

Le spese del giudizio, in considerazione della parziale soccombenza del ricorrente, vanno compensate per 2/3, il residuo terzo, liquidato nella misura indicata in dispositivo, va posta a carico della società resistente, con il beneficio della distrazione al procuratore dichiaratosene antistatario.

Tali sono i motivi della presente decisione.

p.q.m.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Lxxx nei confronti di xxxx in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato in data 21.12.2001, così provvede :

ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita,

- condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare al ricorrente la somma complessiva di L. 13.161.645, da convertirsi in Euro, per i titoli specificati in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;

- rigetta, nel resto, la domanda;

- compensa per 2/3 le spese di lite, ponendo a carico della parte resistente, il residuo terzo che liquida in complessivi 700,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;

- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della società resistente.

Così deciso in Bari, il 26 novembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2013.